ON.LE TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO *EX* ARTT. 669 *BIS* SS. E 700 COD. PROC. CIV.

nell'interesse della prof.ssa **Muscas Arianna,** C.F. MSCRNN71D59H856G, classe di concorso AAAA, per la provincia di Cagliari, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.199.79.549 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*,

(Resistenti)

IN VIA CAUTELARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 669 SS. E 700 COD. PROC. CIV. *INAUDITA ALTERA PARTE* OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO, PER L'ADOZIONE dei provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, affinché sia ordinato alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre il reinserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 (III fascia), sin dalla prima pubblicazione, con riferimento alla classe di concorso AAAA e con attribuzione dei punteggi

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

sino alla data dell'illegittimo depennamento, maturato in applicazione delle tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 235/2014;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre il reinserimento della ricorrente nella rispettiva graduatoria provinciale ad esaurimento con attribuzione del punteggio eventualmente maturato per titoli e/o servizio;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE *EX* ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo**: A)** il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014, in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n. AOODPIT 999, recante la disciplina del procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente il reinserimento di docenti precedentemente "depennati" per non aver presentato domanda di aggiornamento; **B)** delle rispettive graduatorie ad esaurimento approvate in via definitiva dall'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente; **C)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella parte in cui non consente alla ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015.

FATTO

La ricorrente è docente precaria, titolare di abilitazione all'insegnamento, da anni regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, co. 605, della Legge 296/2006 per la Provincia di Oristano e

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

comunque sino al primo aggiornamento biennale previsto dalla summenzionata norma (**doc. 1**).

La ricorrente, tuttavia, in occasione dei successivi aggiornamenti, non presentava la domanda di aggiornamento/permanenza.

Con D.M. 1 aprile 2014 n. 235 (**doc. 2**), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014 in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n. AOODPIT 999, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, stabilendo i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, in modo del tutto illegittimo ed immotivato non prevedeva la possibilità per i docenti, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (e per i precedenti anni scolastici, temporaneamente depennanti), di presentare domanda di reinserimento per il triennio in parola mediante la procedura telematica, costringendoli alla presentazione in via cartacea, come fatto dalla ricorrente (**doc. 3**).

Occorre precisare che la ricorrente inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Oristano sino al primo aggiornamento biennale previsto dall'art. 1, co. 605, della Legge 296/2006, ha richiesto il reinserimento nelle Gae di Cagliari.

Infatti, in merito alla richiesta di reinserimento per tale provincia, regolarmente avanzata con istanza inviata a mezzo raccomandata a/r (cfr. doc. 3), si rappresenta che in occasione dell'aggiornamento triennale delle predette graduatorie, la docente può modificare la provincia nelle cui graduatorie risulta inserita e, pertanto, la prof.ssa Muscas, precedentemente inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

di Oristano, ha prodotto istanza di reinserimento nelle richiamate Gae avvalendosi della facoltà di modificare la provincia di inserimento scegliendo, appunto, la provincia di Cagliari.

Si evidenzia, per mero scrupolo difensivo, che la competenza territoriale per la trattazione della controversia *de qua* sussiste in capo l'On.le Tribunale adito in quanto la ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" nel Comune di Gonnosfanadiga (**doc. 4**) che ricade nell'ambito territoriale di codesto Ill.mo Tribunale.

* * * * *

Di recente, il D.M. n. 235/2014 cit. veniva annullato *in parte qua* a seguito di alcune sentenze del giudice amministrativo (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 5 giugno 2015 n. 7969) che, in linea con un orientamento ormai costante e consolidato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 14 maggio 2015 n. 7101; Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2014 n. 3658), riconoscendo la propria giurisdizione esclusivamente per l'impugnativa degli atti generali devolvendola, invece, al giudice ordinario per il reinserimento della ricorrente, evidenziava l'illegittimità della disposizione che non consentiva ai docenti precedentemente "depennati" di presentare nuovamente domanda di aggiornamento con conservazione del punteggio maturato.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE

Va innanzi tutto rilevato che la presente controversia è rimessa alla cognizione del Giudice del Lavoro secondo un costante e consolidato

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

orientamento giurisprudenziale, dal momento che ha ad oggetto pretese attinenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento che, come noto, non costituiscono atti inerenti a procedure aventi natura concorsuale e, quindi, non comportano la spendita di potestà autoritative pubbliche, dovendo invece qualificarsi quali determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro (cfr. da ultimo, 23 luglio 2014 n. 16756. In senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011 n. 3032; 9 agosto 2010 n. 18479; 28 luglio 2009 n. 17466; 13 febbraio 2008 n. 3399. A tale orientamento accede anche il giudice amministrativo: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 luglio 2011, n. 11).

La posizione giuridica fatta valere nel presente giudizio, infatti, è chiaramente qualificabile quale diritto soggettivo pieno, non derivando in alcun modo dalla spendita di poteri pubblici (e quindi non avendo la consistenza di interesse legittimo di tipo pretensivo), dal momento che la pretesa della ricorrente ad essere inserita nelle suddette graduatorie trae la propria origine da norme di rango primario.

In tal senso, l'art. 1, co. 605, della L. n. 296/2006, nel disporre la trasformazione delle graduatorie permanenti della scuola di cui al D.Lgs. n. 297/1994 in graduatorie ad esaurimento, ha definitivamente cristallizzato la posizione dei docenti già inseriti o aventi diritto all'inserimento nel biennio 2007/2008.

Ne deriva che secondo il principio del *petitum* sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2003 n. 7507) la presente controversia è certamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario, il quale ben può disapplicare incidentalmente ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo presupposto che sia lesivo della pretesa azionata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 novembre 2008 n. 26799. In senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 luglio 2011 n. 14829).

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

Al riguardo, va evidenziato che il giudice adito ha la possibilità di sindacare *incidenter tantum* la legittimità dell'atto amministrativo presupposto, ossia di ogni provvedimento di macro-organizzazione e/o di regolamentazione generale espressione di poteri autoritativi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ben potendo disapplicarli qualora abbiano un'incidenza diretta sul rapporto di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8 novembre 2005 n. 21592).

In altri termini, l'emanazione di provvedimenti amministrativi non può mai determinare una *vis attractiva* della giurisdizione amministrativa in virtù del nesso di presupposizione esistente rispetto agli atti di gestione del rapporto di lavoro. In tal senso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario è sicuramente idoneo ad assicurare valida tutela, potendo essere esercitato tutte le volte in cui il provvedimento amministrativo adottato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sia contestato in ragione dell'incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 novembre 2008 n. 26799. In senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 luglio 2011 n. 14829).

* * * * *

SUL *FUMUS BONI JURIS*

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 *BIS* DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 124/1999. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 CO. 1, 2 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 605 E 607, DELLA L. N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007). VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI CUI AGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Come rilevato in fatto, alla ricorrente è stato ingiustamente preclusa la possibilità di aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ad esaurimento in relazione al triennio 2014/2017, dal momento che il D.M. n. 235/2014 impediva la presentazione della domanda ai docenti che non avevano in precedenza aggiornato i propri titoli di studio e di servizio e, quindi, erano stati "depennati".

L'illegittimità di tale preclusione è stata accertata dal giudice amministrativo che, adito per la caducazione dell'atto generale presupposto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato ha annullato *in parte qua* il suddetto Decreto Ministeriale, precisando che «*[…] come nel decreto ministeriale n. 42 del 2009 la analoga disposizione è stata ritenuta non conforme a legge, così la disposizione pure impugnata contenuta all'art. 1, comma 1 lett. b) del D.M. n. 235/2014 va espunta dall'ordinamento, dovendosi dunque consentire a quanti fossero già presenti nelle ridette graduatorie, come sono i ricorrenti secondo la documentazione pure in atti versata, di presentare la relativa domanda di reinserimento.*

Deve essere precisato che a tale pronuncia non si può opporre la chiusura delle GAE ad opera di due decreti legge e cioè quelli invocati dai ricorrenti nella seconda doglianza per escludere l'inserimento ex novo di altri soggetti – art. 9, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 e art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 – atteso che nel caso in esame non di nuovi inserimenti si tratta ma di reinserimento di soggetti già presenti nelle GAE e che non hanno reiterato la domanda di permanenza secondo quanto sia dalla relativa disposizione

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

recata dal D.M. n. 42/2009 – trovata perciò illegittima dalla sentenza della sezione n. 27460/2010 e del Consiglio di Stato, n. 3658/2014 – sia dalla stessa e reiterata disposizione recata dal D.M. n. 235/2014» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 5 giugno 2015 n. 7969).

Del resto, è evidente che l'annullamento in via giurisdizionale del D.M. n. 235/2014, laddove precludeva illegittimamente il re-inserimento dei docenti "depennati", è suscettibile di produrre effetti *erga omnes*, dando luogo ad un giudicato pienamente applicabile anche a soggetti che non erano parti formali dei relativi giudizi.

Il D.M. 235/2014 cit., difatti, costituisce un atto generale ed inscindibile, dal momento che conteneva appunto la disciplina delegata dei procedimenti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Secondo costante e consolidata giurisprudenza, «*La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri*» (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459; Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1848; Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1850; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *quater*, 13 settembre 2012, n. 7759).

Del resto, tali principi sono stati applicati anche in controversie attinenti alla formazione e alla compilazione delle graduatorie ad esaurimento in plurime pronunce ove è stata riconosciuta fondata la richiesta di estensione degli effetti del giudicato di annullamento dei decreti ministeriali recanti la

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

disciplina delle modalità di aggiornamento (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 16 settembre 2014, n. 9727).

Ne consegue che non può permanere alcun dubbio in ordine alla fondatezza del diritto azionato dalla ricorrente con il presente giudizio.

* * * * *

Per tuziorismo difensivo, va rilevato che la disciplina di settore, nel disporre la trasformazione delle *ex* graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva espressamente «*fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione*», così consolidando definitivamente la posizione dei docenti abilitati già operanti nell'amministrazione scolastica con contratti a tempo determinato.

Con ogni evidenza, infatti, la *ratio* della suddetta trasformazione era quella di fornire una risposta utile ai numerosi docenti precari che, da anni, ambivano all'assunzione in ruolo, prevedendone la stabilizzazione nell'arco di un triennio.

In tal senso, lo stesso Ministero resistente, con ddg 16 marzo 2007 e con nota direttoriale del 19 marzo 2007, aveva avuto modo di precisare, tra l'altro, che «*Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in "coda" a tutte le fasce*».

Tale precisazione (poi censurata dal Giudice delle Leggi per la parte inerente all'inserimento in coda, cfr. Corte Cost. n. 41/2011) aveva comunque chiarito che le operazioni di aggiornamento non avrebbero giammai potuto incidere sul diritto all'inserimento nella graduatoria di cui

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

è causa, essendo volte soltanto a riconoscere in termini di punteggio l'attività di docenza nel frattempo svolta.

La suddetta cornice normativa e gli atti di indirizzo ministeriali, pertanto, avevano ingenerato nella ricorrente la fondata convinzione che, una volta ottemperato all'onere di formalizzare la richiesta di permanenza dopo la trasformazione *ex lege* 296/2006, il proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento si era venuto definitivamente a cristallizzare, eccetto ovviamente che per le modificazioni della posizione a seguito del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per gli ulteriori titoli *medio tempore* acquisiti.

Successivamente, l'art. 1, co. 1 *bis* del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) aveva previsto che «*La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*».

Come chiarito anche dal giudice ordinario, tale disposizione «*seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera c) L. 296/06 – per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11)*» (cfr. *ex multis* Trib. Firenze, Sez. Lavoro, GL dott.ssa R. Santoni Rugiu, 17 maggio 2013. In senso conforme, Trib. Cagliari, ordinanza del 27/07/2012; Trib. Verona, sentenza n. 297/2013; Trib. Firenze, sentenza del 17 maggio 2013).

In altri termini, appare evidente che il Legislatore, nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente ai fini della conservazione

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato sia l'ipotesi dell'aggiornamento sia quello del reinserimento a seguito della cancellazione, rinviando alla fonte di secondo grado esclusivamente con riferimento alla definizione del termine finale entro cui chiedere l'aggiornamento della propria posizione ovvero il reinserimento a seguito di cancellazione.

Al riguardo, infatti, preme ribadire che in ragione della presentazione della domanda di permanenza subito dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento *ex lege* 296/06, la posizione giuridica delle docenti precarie, quali la ricorrente, si era definitivamente consolidata, assumendo i caratteri propri di diritto acquisito e quindi non comprimibile mediante provvedimenti unilaterali dell'Amministrazione.

Né peraltro il contestato depennamento può fondarsi sull'art. 1, co. 605 e 607, della L. n. 296/06, che non prevede affatto un termine decadenziale per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, di certo, non abroga espressamente quanto previsto dalla L. n. 143/2004.

Peraltro, non sussiste neanche un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente giacché l'introduzione di una graduatoria ad esaurimento, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del Legislatore di escludere *sic ed simpliciter* coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

In tal senso, peraltro, si è espresso con orientamenti ormai costanti ed univoci il giudice amministrativo. Sulla base di una complessiva rilettura della disciplina in materia, infatti, è stato chiarito che l'omissione delle successive domande di aggiornamento comporti l'esclusione dalla

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

graduatoria,ma che tale cancellazione non sia affatto assoluta, ben potendo l'interessata dichiarare con successiva domanda di voler essere re-inserita.

Sul punto, infatti, è stato rilevato che «*[…] non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intentio di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato*». E del resto, «*[…] i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 30 giugno 2010 n. 21793; in senso conforme, TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 5 luglio 2011 n. 5874).

In altri termini, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento è inequivocamente riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 1, co. 605, lett. c) della L. n. 296/2006 e 1, co. 1 *bis* del d.l. n. 97/2004, e non può essere demolito mediante autonome ed unilaterali iniziative dell'Amministrazione scolastica (cfr. Trib. Matera, Sez. Lavoro, 3 dicembre 2012 n. 1192; Trib. Latina, ordinanza del 14 maggio 2013;

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

Trib. Massa, Sez. Lavoro, ordinanza del 6 luglio 2012; Trib. Foggia, ordinanza 26646 del 10 novembre 2011).

Ne consegue che, alla luce della normativa vigente, l'amministrazione resistente non poteva rifiutarsi di accogliere le domande presentate dalle ricorrenti in via cartacea (cfr. doc. 3), volta al re-inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento con attribuzione del punteggio già maturato, a ciò non ostando la mancata formulazione della domanda di aggiornamento nelle precedenti procedure.

Giova evidenziare che, in fattispecie del tutto analoga a quella di cui è causa, relativa appunto alle procedure di aggiornamento per il triennio in corso, sono già intervenute sentenze del giudice ordinario che hanno accolto la domanda di reinserimento dei docenti "depennati" con attribuzione del punteggio per titoli e servizio sinora maturato (cfr. Trib. Napoli, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa M.R. Lombardi, 8 luglio 2015; *ex multis* Trib. Cassino, Sez. Lavoro, GL dott.ssa G. Di Cristinzi, 15 luglio 2014; Trib. Pistoia, Sez. Lavoro, 27 marzo 2014; Trib. Latina, Sez. Lavoro, 14 maggio 2013; Trib. Firenze, sez. Lavoro, 17 maggio 2013;Trib. Palmi, Sez. Lavoro, 21 luglio 2014; Trib. Venezia, Sez. Lavoro, 22 agosto 2014; Trib. Livorno, Sez. Lavoro, 13 novembre 2014; Corte App. Lecce, 9 aprile 2014; Trib. Frosinone, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa Rossella Giusi Pastore, 20 ottobre 2015, n. 9912, confermata con sentenza n. 541/2016 del 05.05.2016; Trib. Savona, Sez. Lavoro, sentenza G.L. dott.ssa Caterina Baisi, 9 luglio 2015, n. 156, Trib. Caltagirone, Sez. Lavoro, G.L. Gasparini ordinanza 1548/2016 del 20.04.2016).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 416 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE (RECEPITA CON D.LGS. 9

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

NOVEMBRE 2007 N. 206). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 4 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 605 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 2 *TER* E *QUATER* DEL D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per un ulteriore profilo, risultando del tutto irragionevole e contraddittorio che non sia consentito il re-inserimento di docenti già presenti nelle graduatorie di cui è causa, mentre, al contempo, si consente l'inclusione di altri docenti abilitatisi successivamente alla loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento.

Con plurimi interventi normativi (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), infatti, sono state previste varie ipotesi di apertura di tali graduatorie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 605, della L. n. 296/2006 cit.

E' evidente come la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006, tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, sia stata costantemente frustrata dai suddetti interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

A conferma della non immodificabilità delle suddette graduatorie, del resto, si consideri che con DM 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

soggetti ammessi alle SISS ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che hanno conseguito l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possono sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Lo stesso D.M. 572/2013, inoltre, consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

I provvedimenti impugnati, pertanto, sono suscettibili di determinare una palese disparità di trattamento nell'accesso all'inquadramento come docente di ruolo, in stridente contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre che della direttiva comunitaria 2005/36/CE in tema di equipollenza dei titoli abilitativi all'esercizio delle professioni regolamentate.

* * * * *

Ma vi è di più. Non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche rilevato dal giudice amministrativo e dal giudice comunitario (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078; Corte di Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13).

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle graduatorie ad esaurimento.

Senza poi dire che la recente riforma del settore scolastico di cui alla L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola) prevede un piano straordinario di

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

assunzioni riservato appunto ai docenti inseriti in dette graduatorie che, evidentemente, consumerà gran parte delle disponibilità in organico dell'Amministrazione scolastica.

Ne deriva che la ricorrente, quale titolare di abilitazione, può ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inserita nelle graduatorie in parola.

Peraltro, sino all'entrata in regime della riforma in questione, il reclamato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento consentirebbe altresì alla ricorrente di ottenere quanto meno incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, quali le supplenze annuali (per posti vacanti e disponibili) e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche (per posti solo disponibili al 31 dicembre), incarichi conferiti con priorità ai docenti iscritti nelle GaE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

Al riguardo, va evidenziato che, come noto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore.

In tal senso, il meccanismo del c.d. doppio canale, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

I profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti pronunce (cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n.

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

41) alle quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quale percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca "specialità e completezza" il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico.

Il sistema delle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, ivi inclusa la ricorrente, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ora, considerato che l'odierna ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento, è stata impossibilitata a presentare validamente la domanda attraverso la procedura telematica prevista.

Ad ogni modo, la ricorrente inviava la domanda per l'aggiornamento della propria posizione essendo impossibilitata ad accedere alla piattaforma informatica in questione. Ad oggi, tuttavia, nessun riscontro è stato fornito né dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, né dal Ministero.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e poi inviate all'amministrazione competente.

In proposito occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001, il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai princìpi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che, al comma 1, così dispone «*Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento […] all'amministrazione competente […] con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica*»

I successivi commi stabiliscono che:

«*2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.*

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore»

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

* * * * *

SUL *PERICULUM IN MORA*

Il comportamento tenuto dalle Amministrazioni resistenti è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente ed impone l'attivazione di apposita tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio.

In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento rappresenta una condizione necessaria per poter ottenere gli incarichi con contratto a tempo determinato e/o indeterminato per l'a.s. 2016/2017, dal momento che, secondo quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (recante il Regolamento sulle supplenze, **doc. 5**) anche le supplenze – soprattutto quelle annuali o fino al completamento delle attività didattiche – sono conferite prioritariamente ai docenti inseriti nelle suddette graduatorie.

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

Orbene, come emerge dai dati ministeriali comunicati anche dagli organi di informazione, molti docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento non hanno presentato domanda di partecipazione al recente piano straordinario di assunzioni in considerazione della modalità di assegnazione dei posti articolata a livello nazionale, non avendo intenzione di correre il rischio di ottenere il ruolo in province anche molto lontane da luogo di residenza.

Ne consegue che molti dei posti originariamente banditi nella procedura straordinaria *ex lege* n. 107/2015 saranno inevitabilmente assegnati anche con incarichi annuali.

Al riguardo, gli Uffici Scolastici Regionali stanno procedendo, ancora tutt'oggi, alle operazioni di convocazione con relativa pubblicazione dei calendari per la stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato in favore dei professori in possesso di provvedimenti cautelari.

L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'odierna ricorrente, dunque, è fondamentale per poter ottenere gli incarichi con contratto a tempo determinato o indeterminato per l'a.s. 2016/2017.

Senza poi dire che il mancato inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento comporta altresì la circostanza che la ricorrente non ha neanche la possibilità di figurare nella prima fascia delle graduatorie di istituto (riservata ai docenti iscritti nelle Gae ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 cit.), ma solo nella seconda fascia in qualità di docente abilitata, come previsto anche dal D.M. 22 maggio 2014 n. 353 per il triennio 2014/2017.

Ne deriva che la ricorrente si trova nella penalizzante condizione di non poter ambire neanche alla *chance* di ottenere incarichi di supplenza breve conferiti dai singoli plessi scolastici per le esigenze temporanee di servizio.

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

La ricorrente, quindi, si vedrebbe inevitabilmente "scavalcata" da colleghi presenti nelle graduatorie provinciali indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata, in palese violazione dei principi meritocratici che informano il sistema di reclutamento del settore scolastico fondato su graduatorie mobili (cfr. Corte cost. 9 febbraio 2011 n. 41).

Si tratta, con tutta evidenza, di un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che risultano irrimediabilmente violati i diritti personali e morali della ricorrente, alla quale viene di fatto impedito l'esercizio della professione di docente dopo aver dispiegato ingenti energie economiche e materiali ed investito numerosi anni della propria carriera.

In tal senso, la persistente violazione di un diritto, invero accertato in plurime sentenze dell'autorità giudiziaria, con un comportamento gravemente negligente dell'Amministrazione resistente a fronte della chiara sussistenza di posizioni giuridiche da tutelare, finisce per ricollocare nuovamente la ricorrente in una dimensione di cronica incertezza lavorativa.

Del resto, la forte tipizzazione del bagaglio di professionalità acquisita, esclusivamente finalizzata alla funzione di docente, impedisce alla ricorrente – ormai in età adulta – di poter seriamente spendersi in altri e diversi settori lavorativi.

Ne discende che l'eliminazione di qualsiasi fonte di reddito compromette la serenità della ricorrente poiché altera sensibilmente le sue relazioni personali e familiari ed il proprio contesto di vita e di abitudini quotidiane.

* * * * *

Ad ulteriore conforto delle deduzioni difensive in merito al pregiudizio patito, giova altresì rilevare che **è ormai prossimo l'avvio delle operazioni annuali di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle graduatorie ad esaurimento *ex* art. 1, co. 605, della L. 27**

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

dicembre 2006 n. 296, che si svolgono nel mese di luglio, sicché a breve verranno a stabilizzarsi le posizioni di numerosi docenti originariamente iscritti *sine titulo* (quali, a titolo esemplificativo, i laureandi in Scienze della Formazione primaria), oltre ad essere formalizzati gli inserimenti di coloro che, di recente, hanno ottenuto decisioni favorevoli da parte giudice amministrativo.

Ne deriva che, nelle more della definizione del giudizio nel merito, l'odierna ricorrente verrebbe ad essere inevitabilmente scavalcata da docenti con minore punteggio o anzianità di servizio, solo perché destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari e/o definitivi.

Ma vi è di più. Come noto, con decreti della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicati sulla GURI – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016, **doc. 6**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indiceva il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, finalizzato alla copertura dei posti comuni e di sostengo dell'organico dell'autonomia ai sensi dell'art. 1, co. 114, della L. 13 luglio 2015 n. 107, suddivisi per ambiti regionali.

Ne deriva che, in ossequio al criterio del doppio canale di reclutamento di cui all'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, confermato dall'art. 1, co. 109, lett. c) della L. 13 luglio 2015 n. 107, la metà dei posti previsti nella dotazione organica per l'a.s. 2016/2017 sarà inevitabilmente coperta mediante scorrimento delle attuali graduatorie ad esaurimento, ancora vigenti per le classi di concorso di cui è causa.

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

Con ogni evidenza, quindi, il pregiudizio patito dalla ricorrente è suscettibile di aggravarsi ulteriormente a fronte della consumazione dei posti disponibili a partire dal 1 settembre p.v.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso voglia:

IN VIA CAUTELARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 669 SS. E 700 COD. PROC. CIV. *INAUDITA ALTERA PARTE* OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO, emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre il reinserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 (III fascia), sin dalla prima pubblicazione, con riferimento alla classe di concorso AAAA, e con attribuzione dei punteggi sino alla data dell'illegittimo depennamento, maturati in applicazione delle tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 235/2014, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015;

DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE *EX* ART. 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **A)** il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014, in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564

Istruzione, prot. n. AOODPIT 999, recante la disciplina del procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente il reinserimento di docenti precedentemente "depennati" per non aver presentato domanda di aggiornamento; **B)** delle rispettive Graduatorie ad esaurimento approvate in via definitiva dall'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente; **C)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella parte in cui non consente alle ricorrenti di partecipare al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015.

Con le conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, pertanto viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 259,00.

Napoli, 06 luglio 2016 (Avv. Guido Marone)

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

doc. 1 estratti delle precedenti graduatorie ad esaurimento ove risulta la posizione della ricorrente;

doc. 2 D.M. 1 aprile 2014 n. 235;

doc. 3 domanda di inserimento/aggiornamento della ricorrente;

doc. 4 ultimo contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente;

doc. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (recante il Regolamento sulle supplenze);

doc.6 decreti della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016.

Napoli, 06 luglio 2016 (Avv. Guido Marone)

Firmato Da: MARONE GUIDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b55ed32c96dc564